



PARERE MOTIVATO
n. 198 del 6 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Ambientale del Parco di Interesse Locale nel Comune di Costermano sul Garda (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 5 dicembre 2018 prot. n.495350;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune con nota prot. n. 8976 del 10.08.2018 acquisita al protocollo regionale al n.338361 del 14.08.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Ambientale del Parco di Interesse Locale del Comune di Costermano sul Garda;

PRESO ATTO CHE a seguito della richiesta prot n.349524 del 28.08.2018 da parte dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUVV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n.379004 del 19.09.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta 1 osservazione non avente valenza ambientale.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1998 del 20.09.18 assunto al prot. reg. al n.383254 del 21.09.18 dell'Autorità di Bacino dell'Adige;
- Parere n.14569 del 6.11.18 assunto al prot. reg. al n.449300 del 6.11.18 del Consorzio di Bonifica Veronese,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 230/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la presente verifica riguarda il Piano Ambientale del Parco di Costermano sul Garda, previsto nella Variante al PAT n. 3 vigente e precisamente all'art. 32.2 delle NTA dello strumento urbanistico. Gli interventi che si intende realizzare in merito al nuovo Piano Ambientale del Parco di Costermano sul Garda, di seguito denominato PA, interessano un ambito che si estende per una superficie di circa 1.900.000 mq.

L'istituzione del Parco di interesse locale nel Comune di Costermano sul Garda rappresenta un elemento centrale del progetto di tutela e di riequilibrio dell'ecosistema comunale atto a costituire nel suo insieme un sistema unitario di valorizzazione ambientale ed ecologica con differenziati gradi di protezione ambientale e appropriate destinazioni territoriali, onde ottenere un giusto equilibrio tra la conservazione di specie e habitat di specie e le funzioni ammesse.

Tale ambito andrà a costituire l'armatura fondamentale del turismo visitazionale con un insieme di percorsi di immersione rurale per favorire la visibilità dei vari siti, collegando, anche, presenze di brani insediativi sparsi da recuperare per il turismo rurale, didattico e ricreativo, legato alla conoscenza delle tradizioni locali. In fase di redazione del Piano Ambientale, equivalente a strumento urbanistico attuativo, si è rivista l'individuazione dell'area a un maggior livello di definizione con modifiche alla superficie pari al 2% e, quindi, al di sotto del limite del 15% previsto per i PUA di iniziativa pubblica e all'assestamento del perimetro corrispondente allo 0,7% del perimetro del PAT.

La perimetrazione dell'ambito dell'area parco comprende anche aree del sistema insediativo consolidato sia residenziale che turistico ricettivo per la precisa scelta di creare un parco integrato alle aree urbanizzate periferiche della città. Si è cercato di non creare un confine netto tra città non costruita e città costruita proprio con l'obiettivo di integrare le funzioni specifiche e specialistiche dell'ambito del Parco alle funzioni e alle prerogative della città esistente.



Proprio per questo sono state individuate le zone di urbanizzazione controllata ZUC, ovvero parti di tessuto insediativo esistente che si configurano come "bordi urbani" o aree adiacenti al sistema consolidato o brani isolati dello stesso consolidato che concorrono quali componenti del sistema costruito alle dotazioni dell'area a Parco. Sono presenti anche ampliamenti delle stesse ZUC con nuovi interventi puntualmente disciplinati attraverso apposite schede progetto. Le opportunità di riqualificazione urbanistica e di riordino edilizio di tali ambiti unitamente ai nuovi interventi ammessi sono finalizzate ad arricchire le possibilità di funzioni del parco all'interno di destinazioni d'uso coerenti puntualmente esplicitate. In sostanza le stesse ZUC sono zone esistenti da riqualificare o nuove aree su cui intervenire ma con un controllo qualitativo degli interventi che dovranno essere adeguati al contesto ambientale dell'area e con funzioni coerenti alle varie attività previste all'interno del Parco. Sono state inoltre prodotte "Schede di Progetto", relative alle ZUC ed agli interventi puntuali. Oltre alle ZUC sono presenti all'interno del Parco alcuni brani di Centro Storico e alcune Corti Rurali che hanno già una normativa di tutela e valorizzazione particolarmente precisa e dettagliata che il Piano Ambientale conferma, ammettendo, laddove le caratteristiche degli immobili tutelati lo consentano, le destinazioni specifiche per la fruizione del Parco, quali attività turistiche ricettive, centri visita e gestione del Parco, uffici, spazi didattici e/o museali ed altri servizi di carattere generale di supporto.

Il Valutatore nel RAP *"precisa, comunque, che sono sempre ammesse Varianti tematiche al Centro Storico e ai Beni Culturali all'interno del Parco senza che questo costituisca Variante al Piano Ambientale."*

Si prevedono interventi puntuali su edifici isolati o altri manufatti mulini e muri di brolo presenti all'interno del Parco, che dovranno essere valorizzati e recuperati ai fini dell'immagine complessiva dello stesso ambito riferito ai servizi e alle attività turistiche visitazionali e ricettive ammesse. Il Piano Ambientale prevede all'interno delle zone a servizi di interesse comune lo sviluppo del turismo di tipo didattico con strutture di supporto, quali spazi per accoglienza, aule didattiche, servizi alla persona, nonché le strutture ricettive all'aperto in riferimento all'art. 26 LR 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" con standard qualitativi elevati nella forma del "Glamping" e in riferimento all'art. 27ter della stessa legge regionale sono previste le strutture ricettive in ambienti naturali – case sugli alberi – con i requisiti previsti dalla DGRV n. 128 del 07 febbraio 2018 e relativi allegati A, B e C. Questa previsione dà completezza alla valorizzazione anche economica dell'area del Parco con una gamma di servizi offerti al pubblico molto ampia nell'ambito della particolare tipologia di turismo didattico visitazionale in ambienti naturali. Sono previste alcune specifiche funzioni per qualificare la particolare offerta all'interno del parco, quali accoglienza Parco, centro gestione Parco, centro attrezzature tecniche e laboratorio Parco, punti di informazione, bicigrill, punti di ristoro e altri servizi di carattere collettivo, quali il ponte sospeso sulla Valle dei Mulini e il Torrente Tesina, che ha il compito di legare i percorsi ciclopedonali all'interno dell'area tra il Capoluogo e la Frazione di Marciaga con strutture di supporto, biglietteria, punti di ristoro e quant'altro necessario.

Il Parco è dotato di accessi preferenziali, ovvero di "porte di accesso al Parco" individuate sugli elaborati grafici e suddivisi in porta principale, localizzata nella Frazione di Marciaga in corrispondenza di una zona pubblica (F3/75), e tre porte secondarie, di cui due previste nella zona nord dell'ambito di Piano e una prevista nella parte meridionale dello stesso nelle vicinanze della località Baesse. In corrispondenza delle "porte di accesso" saranno presenti elementi indicatori con informazioni costituiti da cartellonistica adeguata con l'individuazione dei percorsi principali e con la mappatura delle varie specificità e funzioni all'interno del Parco.

Sono presenti, inoltre, zone specializzate come i percorsi e giochi sull'acqua in corrispondenza di un tratto del Torrente Tesina per arricchire l'aspetto ludico presente all'interno del Parco. Per i fabbricati non più funzionali al fondo agricolo è stata confermata la normativa in vigore ammettendo, anche, le nuove destinazioni previste nel Parco a servizio del turismo didattico visitazionale.



Sono previsti percorsi ciclopedonali ed equitabili, che oltre a consentire una mobilità interna del Parco con gli altri parchi comunali (Parco dell'Amicizia dei Popoli, Parco dello Sport, Parco della Valle dei Mulini) e attraverso parcheggi scambiatori è assicurata la connessione di tale ambito naturale con i luoghi della centralità urbana. Per l'appunto uno degli obiettivi fondamentali del progetto di Piano è di integrare il parco Ambientale con la città di Costermano sul Garda e con gli altri parchi della città stessa, onde costituire un'unica armatura polifunzionale e servizio del turismo visitazionale e della comunità nel suo complesso.

La valutazione è stata condotta in osservanza delle procedura previste dalla normativa vigente.

Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio, sono inoltre state individuate misure di mitigazione tramite realizzazione di aree a verde e misure di mitigazione con l'obiettivo di garantire la piena sostenibilità delle azioni. Il Piano Ambientale risulta coerente con quanto previsto dalla pianificazione urbanistica vigente.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 6 dicembre 2018, dalla quale emerge che l'istanza relativa al Piano Ambientale del Parco di Interesse Locale in Comune di Costermano sul Garda, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel "Rapporto Ambientale Preliminare - Verifica di Assoggettabilità a VAS", nel "Prontuario di Mitigazione Ambientale e sussidi operativi" e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA 230/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Ambientale del Parco di Interesse Locale del Comune di Costermano sul Garda, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste Rapporto Ambientale Preliminare - Verifica di Assoggettabilità a VAS", nel "Prontuario di Mitigazione Ambientale e sussidi operativi".
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.



- Devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale;
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - prescrivendo:
 1. di non sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Gypsophila papillosa*, *Vertigo angustior*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco peregrinus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Costermano sul Garda, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine